



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA SEZ. STACCATA DI LATINA

SEZIONE 39

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PROCACCINI | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CASTELLO | SALVATORE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CARNEVALE | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 39

REG. GENERALE

N° 5318/10

UDIENZA DEL

07/03/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

160/39/12

PRONUNCIATA IL:

18 APR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 MAG 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 5318/10 depositato il 21/06/2010
- avverso la sentenza n° 120/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO FROSINONE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC103T201567 IRES-ALIQUEUTE 2004

Il Segretario

[Handwritten Signature]

Svolgimento del Processo

Il Sig. [redacted] legale rappresentante della società [redacted] [redacted] impugnava l'avviso di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate di Frosinone, relativo alle imposte IVA, IRES e IRAP per l'anno 2004, il quale, scaturito da P.V.C.

rilevava: omessi ricavi per sottofatturazione di € 245.867,99;

omessi ricavi per spese pratiche di finanziamenti di € 41.280,00;

omessi ricavi per vendita di auto usate per un importo di € 73.105,77;

ricavi di competenza 2004, ma fatturati nel 2003 pari ad € 155.723,33;

costi indebitamente dedotti per un importo di € 9.880,23.


Il contribuente, nel ricorso riteneva immotivato l'accertamento in quanto, scaturito da una ricostruzione priva di pregio, basate su erronee conclusioni dei verificatori, che hanno tenuto conto di appunti, stralci di fotocopie e documenti rinvenuti all'interno dei fascicoli.

Eccepisce, a sostegno delle proprie ragioni, su tutti i rilievi riportati nell'avviso di accertamento, contestando al primo punto, il recupero di somme non fatturate perché l' Ufficio avrebbe erroneamente preso a base di riferimento la differenza tra l'importo del finanziamento e l'importo del fatturato, ritenendo più logico assumere a base il prezzo concordato in preventivo a l'importo fatturato.

Per il secondo punto, ritiene che i ricavi per spese pratiche di finanziamento, sono state regolarmente fatturate; anche per il terzo punto fa rilevare che la vendita di macchine usate sono state regolarmente fatturate; per quanto attiene il quarto punto, ritiene pretestuoso il recupero dei ricavi di competenza 2004, fatturati nel 2003, facendo rilevare che le autovetture erano state vendute e fatturate nel 2003. Quanto ai costi dedotti, faceva presente che i carburanti acquistati, il bollo e le assicurazioni riguardavano veicoli tutti di proprietà del ricorrente.

L'Agenzia delle Entrate, con atto di costituzione, comunicava di aver annullato alcuni rilievi, per un importo complessivo di € 39.651,43 e nel resto ritiene legittimo il suo operato.

I Giudici Provinciali, con ampia ed analitica disamina della controversia, hanno accolto parzialmente il ricorso del contribuente, dichiarando la definitività dei rilievi non impugnati di € 22.474,58, hanno dichiarato cessata la materia del contendere per i rilievi annullati dall' Agenzia delle Entrate di € 39.651,43, hanno determinato i ricavi per omessa fatturazione relativi ai rilievi impugnati di € 47.417,47 e determinando i ricavi per la vendita di macchine usate di €



35.105,72; hanno rigettato il ricorso per le II.DD relativo ai ricavi di competenza 2004, fatturati nel 2003 e accolto il ricorso relativamente ai costi dedotti.

La sentenza è appellata dalla società, eccependo il mancato esame di tutta la documentazione, che dimostra come la differenza tra l'importo annotato sulla richiesta di finanziamento e la somma fatturata siano riconducibili agli sconti praticati; per gli altri punti in controversia ripete quanto già esposto in prime cure, in particolare sul principio della competenza, contesta la sentenza che ha individuato nell' istituto dell' immatricolazione il momento in cui si verifica l'effetto traslativo.

Controdeduce l' Ufficio con atto di costituzione ed appello incidentale, insistendo nel ritenere fondato il suo operato e facendo rilevare l'infondatezza dei motivi di appello in merito all'eccezione di sottofatturazione e della mancata fatturazione della vendita di auto usate.

Con appello incidentale impugna la sentenza, ritenendo, in ordine all'omessa fatturazione dei compensi imponibili per spese di finanziamenti, che i primi Giudici, errando, hanno ritenuto fatturate, in quanto erano state fatturate le somme ricevute dalle finanziarie a titolo di compenso di provvigione sull'importo del finanziamento nella percentuale concordata.

Inoltre ritiene i costi dedotti indebitamente, non inerenti per assenza del requisito come previsto dal DPR n. 444/1997.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione a scioglimento della riserva, dopo aver esaminato gli atti, ritiene privo di fondamento l'appello della società in quanto la sentenza dei Giudici Provinciali è incensurabile relativamente ai punti eccepiti nell'appello principale, poiché le omissioni dei ricavi, sono inconfutabilmente accertate e le eccezioni ad esse, sono state analiticamente esaminate e rideterminate come in motivazione, con osservazioni e specificazioni, che questo Collegio condivide completamente, ritenendo per economicità di scrittura non ripetere.

Ritiene fondate, invece, le eccezioni sollevate dall' Ufficio con l'appello incidentale, riguardanti i ricavi per spese di pratiche di finanziamenti e per i costi indebitamente dedotti.

I Giudici Provinciali hanno ritenuto regolarmente fatturati i compensi ricevuti dalle finanziarie, riguardanti le provvigioni sugli importi dei finanziamenti procacciati nelle percentuali pattuite, ma non risultano fatturate le somme di € 150,00 richieste dalla società per ogni pratica di finanziamento a titolo di "spese



pratiche finanziamento” che non risultano versate alle società finanziarie o scontate al momento dell’acquisto.

Per i costi dedotti, ritenuti fondati dai primi Giudici, va rilevato che essi mancano del requisito dell’inerenza, in quanto per il carburante acquistato doveva essere istituita una scheda carburante mensile per ogni singolo veicolo, identificabile con targa, in assenza di essa, non può godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge 31/1977, art.2.

In tal senso è intervenuta la Suprema Corte con sentenza n.3947 del 18 febbraio 2011, con la quale, oltre a ribadire una propria decisione – n.21769 del 9 novembre 2005 --, ricostruendo preliminarmente il quadro normativo, ha ancora una volta dichiarato l’indispensabilità dell’indicazione, in ciascuna scheda carburante, anche del numero di targa, con la conseguente impossibilità, per i contribuente che non abbia osservato le prescrizioni predette, di godere delle agevolazioni previste dalla legge in relazione all’acquisto del carburante, venendo a mancare la garanzia circa l’identità del veicolo effettivamente rifornito, e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività dell’impresa.

In definitiva, la correlazione posta del legislatore (L.31/1977) tra il complessivo contenuto della scheda carburante e la fattura di cui al DPR 26 ottobre 1972, n.633, art.22, esclude la giuridica utilizzabilità di qualsivoglia elemento equipollente di riferimento.

Alla luce di quanto sopra argomentato, al rigetto dell’appello principale trova accoglimento quello incidentale dell’Ufficio.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali che, data la complessità della controversia, si liquidano in € *quattromila*, *oventi e centesimi* -

P.Q.M.

Rigetta l’appello principale ed accoglie quello incidentale dell’Ufficio.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € *quattromila* -
Così deciso in Latina il 18 aprile 2012.

IL RELATORE EST.
Dott. Salvatore CASTELLO

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo PROCCACCINI